

Per le imprese, unità locali e soggetti REA preesistenti all'01/01, il diritto annuale 2025 deve essere versato entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero:

- entro il 30/06/2025 per il versamento senza 0,4%, oppure
- entro il 30/07/2025 maggiorando l'importo dovuto dello 0,4%.

Differimento dei termini di versamento: ai sensi dell'art. 13 del DL 17 giugno 2025 n. 84, il termine dei versamenti che scadono entro il 30 giugno 2025, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, è prorogato al 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice. La proroga, oltre ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi forfettari e minimi, e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti. **Per tali soggetti è prevista la possibilità di pagare nei 30 giorni successivi alla scadenza - quindi entro il 20 agosto - con la sola maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivo.**

La proroga riguarda anche il pagamento del diritto annuale.